



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 298 LEGISLATURA N. X

delibera
1683

DE/SC/STT Oggetto: Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione
0 NC Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n°
145 del 26/01/2010), Norme Tecniche di Attuazione,
Prot. Segr. art. 73 e Art. 55: modifiche ed integrazioni delle
1827 medesime NTA. Ulteriori indicazioni in materia di
tutela dei corpi idrici

Lunedì 30 dicembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- MANUELA BORA Assessore
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la
sostituta Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Angelo Sciapichetti.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n° 145 del 26/01/2010), Norme Tecniche di Attuazione, art. 73 e Art. 55: modifiche ed integrazioni delle medesime NTA. Ulteriori indicazioni in materia di tutela dei corpi idrici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione Marche;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. Di apportare alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) sezione D della Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n° 145 del 26/01/2010 – ai sensi dell'art. 73 delle medesime NTA, le modifiche e le integrazioni contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto.
2. Di indicare che i termini per l'adeguamento al DMV delle derivazioni esistenti ricadenti nei Corpi Idrici individuati dalla Giunta Regionale ai fini dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici, in attuazione direttiva quadro acque 2000/60/CE, ove non coincidenti con il "Reticolo Idrografico Principale per il DMV" di cui alla Tavola 16-D.5 del Piano di Tutela delle acque della Regione Marche, decorrono a partire dai 6 (sei) mesi successivi alla pubblicazione della presente delibera.
3. Di stabilire che le indicazioni della struttura regionale competente in materia di Tutela delle acque in merito alle modalità di valutazione, rilascio e controllo del Deflusso Minimo Vitale (DMV)-Deflusso Ecologico (DE) o riguardo al rilascio delle portate dalle derivazioni per il mantenimen-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

to/raggiungimento degli obiettivi di qualità dei copi idrici superficiali, nonché per l'attuazione delle Direttive per la determinazione dei Deflussi Ecologici e delle Direttive per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche delle Autorità di Bacino Distrettuali interessanti il territorio regionale, costituiscono il riferimento per le altre strutture della Giunta Regionale.

4. Di stabilire che le derivazioni ad uso idroelettrico o industriale potranno prevedere la realizzazione di nuove opere di sbarramento sul corpo idrico derivato solo qualora tali opere risultino necessarie per la difesa idraulica e siano ricomprese tra le opere programmate dalle amministrazioni competenti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Ciraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Cerissoli)

18



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa

- Direttiva 2000/60/CE, recante “Direttiva quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”
- Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n° 145 del 26 gennaio 2010 di approvazione del “Piano di Tutela delle Acque”.
- Decreto Direttoriale del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n. 30/STA del 13/02/2017 “Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000”.
- Decreto Direttoriale del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n. 29/STA del 13/02/2017 “Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”, modificato con Decreto n. 293/STA del 25.05.2017;
- Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale n. 4 del 14/12/2017 “Adozione della Direttiva per la determinazione dei Deflussi Ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino Centrale”
- Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale n. 3 del 14/12/2017 “OGGETTO: Adozione della "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Centrale".”
- Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale n. 4 del 14/12/2017 “Adozione della “Direttiva per la determinazione dei Deflussi Ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino Centrale.”
- Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 4 del 14/12/2017 “Adozione della “Direttiva per la determinazione dei Deflussi Ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti” in attuazione della misura individuale “Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell’applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)” del “Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e riaggiornamento al 2015.”
- Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 3 del 14/12/2017 “D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 65, comma 3 lett. c): modifiche e integrazioni alla “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Distretto idrografico del fiume Po” (adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015).”

Motivazione

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della regione Marche previsto dal D.lgs. n.152/2006, è stato approvato con Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n° 145 del 26 gennaio 2010 e pubblicato nel BUR in data 26 febbraio 2010.

Le Norme Tecniche di Attuazione (sez. D del PTA), contengono al Capo 5 le misure di tutela quantitativa, tra le quali la definizione e l’applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) e le portate di rispetto delle sorgenti. Per il DMV all’art. 56 sono disciplinati i Protocolli di sperimentazione in deroga alla disciplina ordinaria, all’art. 58 i tempi e le modalità di adeguamento ai valori calcolati di Deflusso Minimo Vitale nei corsi d’acqua superficiali, in corrispondenza delle derivazioni di acqua pubblica e all’art. 60 le deroghe ai rilasci del DMV.

Con DGR 1418 del 22/12/2014 e con DGR 1626 del 27/12/2016, sono state così modificate le NTA del PTA, riguardo i Protocolli di sperimentazione, all’art. 56, e riguardo i tempi di applicazione del DMV, all’art. 58. In particolare all’art. 58, per le motivazioni indicate nelle suddette delibere, è stato posticipato il rilascio del DMV complessivo al 31.12.2019.

Successivamente con il Decreto Direttoriale del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n. 30/STA del 13/02/2017 sono state approvate “Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000”.

Il comma 1 del predetto Decreto Direttoriale, prevede che le Autorità di bacino distrettuali, in quanto responsabili della funzione di coordinamento delle attività regionali finalizzate all’attuazione della Direttiva n. 2000/60/CE, entro 10 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, adeguino gli approcci metodologici da utilizzare, nei territori di rispettiva competenza, per la determinazione del deflusso minimo vitale, assicurando la coerenza tra tali approcci e le misure assunte nell’ambito dei Piani di gestione delle acque.

Con le linee guida sono forniti gli indirizzi metodologici volti ad assicurare che la quantificazione operativa dei deflussi minimi vitali avvenga coerentemente con l’esigenza di garantire nei corsi d’acqua il deflusso ecologico (DE) a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (DQA) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, tenendo conto del CIS Guidance Document n° 31/2015 “Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive”.

Sebbene la definizione di DMV sia sostanzialmente coincidente con quella di DE sussiste l’esigenza che i metodi con i quali si provvede alla quantificazione del DMV siano maggiormente coerenti con la necessità di considerare gli effetti dei deflussi sui comparti ambientali dei corsi d’acqua, con particolare riferimento agli elementi di qualità biologici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati, per tali corpi idrici, nei Piani di gestione. Il DMV rappresenta il regime che deve essere ricondotto al DE tenendo conto della complessità del collegamento esistente tra regime idrologico e stato di qualità dei corpi idrici, prevedendo l’evoluzione da un unico valore soglia ad un insieme di valori temporalmente distribuiti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nelle linee guida sono riportati, a titolo esemplificativo, alcune metodologie per la valutazione del DE (idrologici, metodi su base biologica, metodi idraulico/habitat) e viene richiamata l'importanza delle sperimentazioni e del coinvolgimento dei portatori di interesse, avendo come riferimento le tempistiche della Direttiva Quadro Acque.

In attuazione del suddetto Decreto Direttoriale, a seguito di confronti con le Regioni, nella seduta delle Conferenze Istituzionali del 14 dicembre 2017 le Autorità di Distretto hanno adottato le Direttive per la determinazione dei deflussi ecologici. Le Delibere che hanno adottato i Distretti sono sostanzialmente coincidenti nel contenuto, mentre alcune differenze di contenuto sono presenti nelle allegate Direttive.

Nelle Delibere sono indicate alcune tempistiche, entro il completamento del vigente ciclo di pianificazione di gestione, per la verifica della coerenza della metodologia di calcolo del DMV con le direttive (entro il 30 giugno 2018), per attuare i provvedimenti amministrativi necessari a garantire l'attuazione progressiva delle direttive tra il 1 luglio 2018 e il 31 dicembre 2021, per individuare i corpi idrici ove è necessario condurre delle sperimentazioni tecnico-scientifiche e per individuare le derivazioni esistenti ove è necessario effettuare monitoraggi post operam delle derivazioni esistenti.

Inoltre, all'art. 7, Della Delibera che approva le Direttive per la determinazione dei Deflussi Ecologici sono fornite indicazioni per poter disporre eventuali deroghe temporanee al Deflusso Ecologico, da parte delle regioni, in occasioni eccezionali ed imprevedibili, qualora il livello di severità idrica definito nell'ambito delle attività svolte dagli Osservatori permanenti sugli Utilizzi idrici delle Autorità di bacino Distrettuali impedisca o rischi di impedire l'approvvigionamento per il consumo umano non altrimenti soddisfacibile, oppure determini o rischi di determinare gravi carenze di approvvigionamento irriguo (essendo comunque già state poste in atto tutte le possibili strategie di risparmio idrico, contenimento delle perdite od eliminazione degli sprechi), oppure richieda il mantenimento di una adeguata capacità di invaso a sostegno dei prioritari usi potabili ed irrigui.

Sulla base dell'art. 7 le deroghe sono ammissibili, se:

a) è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della DQA in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;
b) è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;
c) i Piani di Tutela delle Acque (PTA) e gli atti in materia di tutela delle acque di competenza regionale e il Piano di Gestione distrettuale, anche per il tramite dell'Osservatorio permanente sugli Utilizzi idrici nel distretto idrografico dell'Appennino Centrale, che di tale Piano costituisce misura:

- hanno previsto espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche attraverso l'utilizzo di indicatori appropriati, provvedendo alla definizione degli scenari di impatto sui diversi usi e sui corpi idrici della situazione di siccità o carenza idrica;*
- hanno individuato le misure da adottare quando si verificano tali circostanze, valutando quelle più appropriate per la mitigazione degli impatti della carenza idrica e della siccità sulla base degli elementi conoscitivi disponibili e proponendone l'attuazione, nonché accertando che tali misure non compromettano il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- hanno previsto il monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno in atto e degli effetti delle misure adottate ed un'analisi "a posteriori" degli eventi di crisi idrica, al fine del loro inquadramento nella serie storica di riferimento e della valutazione degli effetti delle misure adottate per il miglioramento delle strategie di intervento, provvedendo in ogni caso un riesame annuale degli effetti degli eventi;
- hanno previsto che una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e b) sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico;
- hanno previsto una adeguata comunicazione della situazione climatica e idrologica in atto, dei rischi, delle misure adottate e degli effetti ottenuti."

La Direttiva per la determinazione del Deflusso Ecologico dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale non prevede la definizione di una specifica metodologia per la valutazione del DE ma individua un processo di sperimentazione/monitoraggio per la definizione del regime idrologico di deflusso ecologico attraverso il coinvolgimento/partecipazione dei portatori di interesse. Le tempistiche sono agganciate alla pianificazione distrettuale prevedendo una fase di preparazione (2019-2020) e fasi di verifica intermedie (al 2021 e 2023) e finale (al 2025).

Le valutazioni del deflusso ecologico per iniziare l'attività di sperimentazione/monitoraggio sono condotte sulla base delle formulazioni regionali esistenti del deflusso minimo vitale, considerando eventuali attività di sperimentazione già effettuate dalle regioni e l'eventuale taratura con l'approccio idrologico correlato allo stato ecologico secondo il "Metodo idrologico delle curve di durata" (Appendice 1 del DD. n. 30/2017).

La Direttiva per la determinazione del Deflusso Ecologico dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po conferma per la definizione del DE la formulazione sul DMV individuata nella Delibera 7/2004 dell'Autorità di bacino, che prevede una componente idrologica e una componente ambientale stimata attraverso fattori correttivi che tengono conto delle caratteristiche morfologiche dell'alveo, dei fenomeni di scambio idrico con la falda, della naturalità e dei pregi naturalistici e delle esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi per tenere conto del regime naturale del corpo idrico e degli obiettivi ambientali definiti ai sensi degli artt. 4 e 13 della DQA, nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. 152/06.

Sono indicate le tempistiche per applicare la componente idrologica (01/07/2018), definire i valori dei singoli fattori correttivi (30/06/2019), approvare gli strumenti regolamentari/attuativi per l'applicazione del DE (22/10/2021), adeguare tutte le derivazioni all'applicazione del DE (22/12/2024).

In merito all'applicazione delle direttive ed in particolare alla verifica della coerenza della metodologia di calcolo del DMV con le direttive, la Regione Marche ha fornito il proprio contributo:

- all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po con note prot. 0890774|02/08/2018|R_MARCHE|GRM|DDS|P|420.10/2017/DDS/98 e 0772667|21/06/2019|R_MARCHE|GRM|SMD|P|420.10/2017/DDS/98
- all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale con nota prot. 0781123|24/06/2019|R_MARCHE|GRM|SMD|P



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con note prot. 1454164|09/12/2019|R_MARCHE|GRM|SMD|P e
1464480|11/12/2019|R_MARCHE|GRM|SMD|P sono state aggiornate, rispettivamente, all'Autorità di
Bacino Distrettuale del Fiume Po e all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale le infor-
mazioni sullo stato di attuazione delle direttive.

All'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po è stato indicato che la disciplina presente nel PTA è sostanzialmente coerente con la Direttiva Derivazioni poiché la formulazione è la stessa prevista nella medesima direttiva, i fattori della componente ambientale sono già definiti nell'allegato alle norme del PTA e le tempistiche sono coerenti con il principio di gradualità nell'applicazione della Direttiva per la determinazione dei Deflussi Ecologici. Tuttavia sono opportuni alcuni approfondimenti sulle portate medie annue da utilizzare nella formulazione e una rivalutazione dei parametri della componente morfologico-ambientale; inoltre, sono da definire le tempistiche di adeguamento delle derivazioni esistenti sui corpi idrici non ricadenti nel reticolo principale per il DMV.

All'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è stato indicato che le formulazioni presenti nel PTA sono concettualmente coerenti con le definizioni dei Deflussi Ecologici. I valori di DMV normati nel PTA sono definiti in funzione delle caratteristiche idrologiche dei corsi d'acqua, dello stato di qualità dei corpi idrici, della presenza di aree naturali protette, delle caratteristiche geomorfologiche dell'alveo e prevedono la modulazione temporale delle portate su base mensile per tenere conto della variabilità idrologica delle portate naturali.

Tuttavia, è in corso la valutazione delle attività di sperimentazione effettuate con Enel, che si prevede di completare entro la prima metà del 2020.

Entro le tempistiche previste nella Direttiva per la determinazione Deflussi Ecologici vi sarà la possibilità di verificare, attraverso la sintesi delle sperimentazioni effettuate, l'opportunità dell'eventuale prosecuzione delle sperimentazioni coinvolgendo i principali concessionari e portatori di interesse.

Inoltre, sono da definire le tempistiche di adeguamento delle derivazioni esistenti sui corpi idrici non ricadenti nel reticolo principale per il DMV.

Per quanto riguarda la sperimentazione effettuata nel rapporto di sintesi conclusivo sulle attività di sperimentazione consegnato da Enel, la stessa conclude che i dati ottenuti non evidenziano una risposta significativa in termini di miglioramento complessivo dell'habitat fluviale correlabile con il regime di adeguamento dei rilasci regolati dagli sbarramenti e non si evidenziano criticità significative nei parametri di qualità chimico-fisica e degli indici di qualità biologica nei corsi d'acqua interessati dalla sperimentazione.

L'Enel propone, in conclusione, l'utilizzo di valori di DMV intermedi tra la fase 1 e quelli della fase 2 con un ulteriore periodo di sperimentazione, valutando la possibilità di effettuare misure di portata in continuo e l'applicazione di altri indici di qualità biologica.

Attualmente è in corso da parte della struttura regionale competente l'analisi dei dati raccolti durante la sperimentazione e il confronto con quelli ricavati da Arpam per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici ai fini della direttiva 2000/60/CE, nonché con i dati idrologici disponibili al fine di valutare eventuali necessità di modifica delle formulazioni del PTA e/o l'esecuzione di nuove sperimentazioni.

Tenendo conto delle suddette considerazioni è ritenuto adeguato proporre le seguenti modifiche alle norme del PTA.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

All'art. 54 modificare il comma 1 in modo tale da poter definire la sezione di calcolo del DMV con maggiore flessibilità, in base alle possibilità di valutazione e controllo dello stesso DMV o alle necessità di tutela ambientale dei corpi idrici. E' sottinteso che ordinariamente la sezione di calcolo è quella posta in corrispondenza della derivazione.

Sempre all'art. 54 disciplinare l'applicazione del DMV con le formulazioni del PTA per le derivazioni esistenti anche sui corpi idrici superficiali individuati dalla Giunta Regionale (D.G.R. 2109/2009 e sue successive modifiche), ma non ricadenti sul "Reticolo principale per il DMV" individuato nella Tavola 16-D.5 definendone i tempi per l'adeguamento.

Inoltre, specificare che per gli altri corsi d'acqua naturali la Giunta regionale definirà i metodi di calcolo del DMV per le concessioni esistenti entro il 30 giugno 2021.

Inoltre, viene meglio disciplinata la valutazione del DMV per le nuove derivazioni non ricadenti nel "Reticolo principale per il DMV" o nei Corpi Idrici sopra indicati.

Modificare l'art. 56, comma 5 delle norme del PTA affinché si preveda la possibilità di effettuare nuove sperimentazioni per tratti e concessioni già interessate dalla esecuzione di precedenti attività sperimentali. Tale limitazione potrebbe entrare contrasto con le indicazioni delle Direttive Deflussi Ecologici qualora vengano proposte nuove sperimentazioni sulla base dei contenuti delle stesse direttive.

Inoltre, è opportuno specificare sino a quando rimangono validi i valori di DMV in deroga definiti nei protocolli di sperimentazione, al fine di evitare difficoltà di gestione delle derivazioni al termine delle attività di sperimentazione fino al completamento della valutazione degli esisti delle stesse; e introdurre una specifica indicazione per le aree naturali protette, qualora per giustificate necessità ambientali per il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sia necessario ripristinare i valori ordinari del DMV.

Modificare l'art. 58, comma 3, per posticipare le tempistiche per il rilascio del DMV complessivo per le derivazioni esistenti al fine di allinearle alle indicazioni delle Delibere delle Autorità di bacino distrettuali che hanno approvato le Direttive sui Deflussi Ecologici, che prevedono l'attuazione completa entro il 31/12/2021, considerando la possibilità che possano essere effettuate ulteriori sperimentazioni per ridefinire le modalità di calcolo/valori del DMV-Deflusso Ecologico.

Modificare l'art. 60 sulle deroghe in modo tale da allineare maggiormente le indicazioni presenti a quelle dell'art. 7 delle Delibere delle Autorità di bacino distrettuali che hanno approvato le Direttive sui Deflussi Ecologici.

Inoltre, con l'inserimento di un nuovo comma, specificare quale è la struttura regionale che rilascia la deroga nel caso di situazioni nelle quali siano coinvolte sia grandi derivazioni che piccole derivazioni, al fine di evitare duplicazioni nelle valutazioni/provvedimenti nel caso di situazioni interessanti contemporaneamente uno stesso bacino idrografico.

Modificare l'art. 63 aggiungendo un comma per definire meglio la valutazione della portata di rispetto delle sorgenti finalizzata al mantenimento del valore del DMV nel corso d'acqua a valle delle stesse sorgenti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

All'art. 66 è opportuno introdurre un comma attraverso il quale la Giunta Regionale, a seguito delle attività di ricognizione delle utilizzazioni in atto di cui al comma 1 e del riscontro di condizioni di deficit idrico quantitativo del corpo idrico superficiale e sotterraneo o del riscontro di rischio di non raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, può individuare i bacini idrografici, i sottobacini, i corpi idrici superficiali o sotterranei nei quali vietare il rilascio di nuove concessioni, salvo eventuali deroghe per le captazioni idropotabili.

Le modifiche proposte agli artt. 54, 56, 58, 60, 63 e 66 sono riportate nell'allegato 1, parte integrante del presente atto.

Oltre alle suddette modifiche si ritiene importante proporre di deliberare che le indicazioni della struttura regionale competente in materia di Tutela delle acque in merito alle modalità di valutazione, rilascio e controllo del Deflusso Minimo Vitale (DMV)-Deflusso Ecologico (DE) o riguardo al rilascio delle portate dalle derivazioni per il mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali, nonché per l'attuazione della "Direttiva Derivazioni" e "Direttiva Deflusso Ecologico" delle Autorità di bacino distrettuali interessanti il territorio regionale, costituiscono il riferimento per le altre strutture della Giunta Regionale.

Tale indicazione è importante per una uniforme applicazione sul territorio regionale della normativa e delle valutazioni sul Deflusso Minimo Vitale - Deflusso Ecologico al fine di evitare interpretazioni discordanti tra le strutture della Giunta Regionale.

In aggiunta alle suddette indicazioni sul DMV-Deflusso Ecologico si rappresenta che le Direttive Derivazioni prevedono per le derivazioni idroelettriche la determinazione di indici per definire l'impatto di una derivazione anche in base alla densità delle opere trasversali presenti su un corpo idrico. Si rappresenta che nel territorio della Regione Marche i corpi idrici sono interessati dalla presenza di varie opere trasversali (briglie, soglie, traverse, dighe), legate anche alla presenza di derivazioni idriche, soprattutto idroelettriche, e che in varie situazioni hanno determinato negli anni/decenni importanti alterazioni all'assetto idromorfologico dei corpi idrici (accumuli di sedimenti a monte e importanti incisioni a valle).

Negli ultimi anni si è avuta una proliferazione delle richieste di realizzazione di impianti di produzione idroelettrica generalmente su opere trasversali esistenti, ma non solo.

In Regione Emilia Romagna a tal fine già da alcuni anni sono state imposte limitazioni alla realizzazione di nuove opere di sbarramento dei corpi idrici legate a derivazioni idroelettriche, qualora tali opere non siano necessarie per la difesa idraulica e non siano ricomprese tra le opere programmate dalle amministrazioni competenti.

Si ritiene opportuno, per i motivi sopra indicati, di proporre nel territorio della Regione Marche analogha limitazione alla realizzazione di nuove opere trasversali legate a derivazioni idroelettriche o industriali.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 45/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Stefania Tibaldi)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA

P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

(Stefania Tibaldi)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Nardo Goffi)

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 4 pagine di allegato che forma parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Ciraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

Modifica ed aggiornamento degli artt. 54, 56, 58, 60, 63 e 66 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Marche approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale del 26 gennaio 2010 n. 145.

Il **comma 1 dell'art.54 ("Applicazione del DMV: disciplina ordinaria")** delle Norme Tecniche di Applicazione (NTA) del medesimo Piano di Tutela delle Acque (PTA) – sezione D, è sostituito dal seguente:

“Il DMV viene calcolato, ai fini della regolazione dei prelievi idrici, per le derivazioni dai corsi d'acqua naturali della Regione Marche o dalle captazioni di sorgenti, secondo le modalità espresse nell'Allegato II alle presenti norme, inclusi i prelievi effettuati tramite pompe aspiranti o che non richiedano comunque la realizzazione di opere che sbarrino l'alveo.”

Dopo il **comma 2 dell'art.54 ("Applicazione del DMV: disciplina ordinaria")** delle Norme Tecniche di Applicazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) – sezione D, è aggiunto il seguente:

“2bis. Ai corsi d'acqua individuati dalla Giunta Regionale come Corpi Idrici ai fini dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici, in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, anche ove non coincidenti con il “Reticolo Idrografico Principale per il DMV” individuato nella Tavola 16-D.5, si applicano le modalità espresse all'Allegato II alle presenti norme.”

Il **comma 3 dell'art.54 ("Applicazione del DMV: disciplina ordinaria")** delle Norme Tecniche di Applicazione (NTA) del medesimo Piano di Tutela delle Acque (PTA) – sezione D, è sostituito dal seguente:

“3. Per gli altri corsi d'acqua naturali, non compresi tra quelli individuati ai commi 2 e 2bis, la Giunta regionale definirà i metodi di calcolo del DMV per le concessioni esistenti entro il 30 giugno 2021.”

Il **comma 4 dell'art.54 ("Applicazione del DMV: disciplina ordinaria")** delle Norme Tecniche di Applicazione (NTA) del medesimo Piano di Tutela delle Acque (PTA) – sezione D, è sostituito dal seguente:

“4. Nelle more di quanto previsto al comma 3, per le nuove concessioni l'Autorità concedente prescriverà al richiedente la determinazione del DMV, con il supporto tecnico-scientifico della struttura regionale competente in materia di tutela delle acque, sulla base di una delle seguenti modalità:

- a) utilizzo delle formulazioni di cui all'allegato II alle presenti norme;
- b) utilizzo di metodi sperimentali da richiedere al concessionario (metodi che usano variabili idrauliche e strutturali trasformate in criteri biologici, metodi che collegano le metriche biologiche degli elementi di qualità della direttiva quadro acque alle variabili idrologiche, metodi idraulico/habitat basati sulla stima della disponibilità di habitat)”

Il **comma 5 dell'art.56 ("Protocolli di sperimentazione")** delle Norme Tecniche di Applicazione (NTA) del medesimo Piano di Tutela delle Acque (PTA) – sezione D, è sostituito dal seguente:

“Nei protocolli di sperimentazione verranno specificati i tratti dei corsi d'acqua e le derivazioni interessati dall'applicazione dei valori del DMV oggetto di sperimentazione in deroga alla disciplina ordinaria,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

i valori del DMV in deroga, la tempistica per l'eventuale gradualità dei rilasci, i tempi di inizio e di cessazione dei rilasci in deroga e della sperimentazione. I valori di rilascio del DMV in deroga, ove non diversamente specificato nei protocolli di sperimentazione, permangono sino al completamento delle valutazioni e alla comunicazione delle conclusioni sugli esiti delle sperimentazioni da parte della Regione Marche, nella quale sono definite le indicazioni per il mantenimento o l'adeguamento dei rilasci.”

Dopo il **comma 5 dell'art.56 (“Protocolli di sperimentazione”)** delle Norme Tecniche di Applicazione (NTA) del medesimo Piano di Tutela delle Acque (PTA) – sezione D, approvato con D.A.C.R. n. 145/2010, è aggiunto il seguente:

“5bis. Nel caso di giustificate necessità ambientali per il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici ricadenti nelle aree naturali protette, comunicate e motivate dai soggetti gestori delle stesse, la Regione Marche può disporre, al termine del periodo di sperimentazione, il ripristino dei valori ordinari del DMV prima del completamento delle valutazioni sugli esiti delle sperimentazioni”.

Il **comma 8 dell'art. 56 (“Protocolli di sperimentazione”)** delle Norme Tecniche di Applicazione (NTA) del medesimo Piano di Tutela delle Acque (PTA) – sezione D, è sostituito dal seguente:

“La Giunta Regionale può definire apposite Linee Guida per l'approvazione, la definizione e la gestione dei protocolli di sperimentazione”.

Il **comma 3 dell'art. 58 (“Tempi di applicazione del DMV”)** delle Norme Tecniche di Applicazione (NTA) del medesimo Piano di Tutela delle Acque (PTA) – sezione D, è sostituito dal seguente:

“3. Per le concessioni vigenti, nonché per le concessioni scadute con domanda di rinnovo in corso, alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, relative a derivazioni presenti nei corsi d'acqua di cui all'art. 54, comma 2:

- a) il rilascio del DMV base deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, e comunque entro e non oltre il 31.12.2012;
- b) il rilascio del DMV complessivo, comprensivo della componente idrologica e della componente morfologico-ambientale, inclusa la modulazione temporale del DMV, **deve avvenire entro e non oltre il 31.12.2021**, eventualmente sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale, articolato per bacini idrografici, che può prevedere anche termini temporali anteriori a tale data.”

Il **comma 1 dell'art. 60 (“Deroghe”)** delle Norme Tecniche di Applicazione (NTA) del medesimo Piano di Tutela delle Acque (PTA) – sezione D, è sostituito dal seguente:

“1. Le Autorità concedenti, informate le Autorità di Bacino Distrettuale competenti per territorio, possono motivatamente adottare deroghe al DMV, anche mediante ordinanza, o su istanza degli interessati, consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV, per periodi di tempo limitati e definiti, nei seguenti casi:

- a) derivazioni munite di concessione anche per portate stabilite in via provvisoria, destinate a soddisfare esigenze idropotabili, indipendentemente dalla portata originariamente concessa, e quindi anche per portate superiori alla suddetta o, comunque, quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano non altrimenti soddisficibili; la durata può essere pluriennale e rinnovabile purché siano specificate le circostanze e gli indicatori che



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

determinano la possibilità di applicare le deroghe;

- a1) le deroghe sono consentite qualora non siano disponibili fonti alternative di approvvigionamento nell'immediato o il reperimento delle stesse, ovvero la realizzazione delle necessarie opere di adduzione, non sia sostenibile sotto l'aspetto tecnico-economico;
- a2) qualora non sia stato definito lo scenario di severità idrica alta nell'ambito delle attività degli Osservatori Permanenti sugli utilizzi idrici delle Autorità di Bacino Distrettuali, il valore del rilascio in deroga non potrà essere inferiore ad un decimo del valore del DMV determinato secondo quanto specificato negli artt. 54 e 55 e vigente al momento di concessione della deroga;
- a3) dalla sorgente San Chiodo in Comune di Castel Sant'Angelo sul Nera, per le esigenze idropotabili pubbliche, potranno essere captati fino ad un massimo di l/s 550, nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), a1), a2);
- b) derivazioni ad uso irriguo, munite di regolare concessione pluriennale, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, ricadenti in aree caratterizzate da ricorrenti deficit idrici stagionali individuate dalla Giunta Regionale, anche sulla base degli esiti degli studi per la definizione del bilancio idrico e dell'evoluzione della dinamica dell'idroesigenza irrigua, limitatamente al periodo di massima idroesigenza;
 - b1) ai fini dell'eventuale applicazione della deroga si considera periodo di massima idroesigenza quello compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre di ogni anno;
 - b2) il valore del rilascio in deroga non potrà essere inferiore ad un terzo del valore del DMV determinato secondo quanto specificato negli artt. 54 e 55 e vigente al momento di concessione della deroga;
 - b3) la deroga è ammissibile se sono già state poste in atto tutte le possibili strategie di risparmio idrico, contenimento delle perdite ed eliminazione degli sprechi;
- c) derivazioni con presenza di manufatti di sbarramento del corso d'acqua, limitatamente al periodo necessario ai soggetti gestori a predisporre gli eventuali interventi tecnici sui manufatti di sbarramento, al fine di consentire il rilascio del DMV previsto, come indicato nei progetti di adeguamento di cui agli articoli precedenti;
- d) al verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24/02/1992 n. 225;
- e) per derivazioni o captazioni di acque minerali esistenti e munite di concessione alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, nel limite massimo della portata concessa al momento dell'entrata in vigore delle presenti NTA, assicurando comunque un rilascio non inferiore ad un decimo determinato secondo quanto specificato negli artt. 54 e 55."

Dopo il **comma 1 dell'art. 60 ("Deroghe")** delle Norme Tecniche di Applicazione (NTA) del medesimo Piano di Tutela delle Acque (PTA) – sezione D, è aggiunto il seguente:

"1bis. Nel caso in cui all'interno dello stesso bacino idrografico le deroghe siano da applicare contemporaneamente a piccole e grandi derivazioni, così definite nel R.D. 1775/1933, le deroghe sono adottate complessivamente dall'Autorità concedente per le grandi derivazioni. La struttura regionale competente in materia di tutela delle acque può fornire il supporto tecnico all'Autorità concedente per valutare l'ammissibilità delle deroghe e le condizioni per l'applicazione delle stesse."



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il **comma 2 dell'art. 60 ("Deroghe")** delle Norme Tecniche di Applicazione (NTA) del medesimo Piano di Tutela delle Acque (PTA) – sezione D, è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta Regionale, tenendo conto delle indicazioni emerse nell'ambito delle attività degli Osservatorio permanenti sugli utilizzi idrici delle Autorità di bacino distrettuali Distretti, può emanare apposite linee guida per dettagliare i criteri e le circostanze che permettono l'adozione delle deroghe specificate al comma 1, comunque senza estendere le possibilità di deroga, valutando l'opportunità di introdurre appositi indici prestazionali sull'utilizzo delle acque per l'adozione delle deroghe e le misure di controllo/monitoraggio e di mitigazione degli impatti della carenza idrica. In attesa dell'emanazione delle linee guida, eventuali deroghe saranno adottate sulla base di quanto specificato nel presente articolo."

Il **comma 5 dell'art. 60 ("Deroghe")** delle Norme Tecniche di Applicazione (NTA) del medesimo Piano di Tutela delle Acque (PTA) – sezione D, è sostituito dal seguente:

"5. Le deroghe di cui ai precedenti commi non devono comunque pregiudicare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti per il corso d'acqua nell'ambito del PTA. A tal fine, nel provvedimento che dispone la possibilità di deroga, a carico dei concessionari possono essere richieste attività di controllo/monitoraggio delle portate e dello stato di qualità dei corpi idrici a valle delle captazioni oggetto di deroga e misure di mitigazione degli impatti."

Dopo il **comma 2 dell'art. 63 ("Portata di rispetto delle sorgenti")** delle Norme Tecniche di Applicazione (NTA) del medesimo Piano di Tutela delle Acque (PTA) – sezione D, è aggiunto il seguente:

"3. Ai sensi dei commi precedenti la portata di rispetto di una sorgente finalizzata al mantenimento del DMV nel tratto di corso d'acqua a valle, è l'aliquota dello stesso DMV al quale concorre una frazione della portata naturale della sorgente in aggiunta alla aliquota assegnabile alla portata naturale del corso d'acqua. Alternativamente, il valore di DMV può essere calcolato e imposto nella sezione fluviale altimetricamente inferiore in cui emerge l'acquifero che alimenta la sorgente".

Dopo il **comma 4 dell'art. 66 ("Revisione delle utilizzazioni in atto")** delle Norme Tecniche di Applicazione (NTA) del medesimo Piano di Tutela delle Acque (PTA) – sezione D, è aggiunto il seguente:

"5. A seguito delle attività di ricognizione delle utilizzazioni in atto di cui al comma 1 e del riscontro di condizioni di deficit idrico quantitativo del corpo idrico superficiale e sotterraneo o del riscontro di rischio di non raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, la Giunta Regionale può individuare i bacini idrografici, i sottobacini, i corpi idrici superficiali o sotterranei nei quali vietare il rilascio di nuove concessioni, salvo eventuali deroghe per le captazioni idropotabili."